



Con riferimento alla **nota dell'Agazia delle Entrate del 23 novembre** u.s., avente ad oggetto la sospensione delle attività di uno studio professionale, causa **quarantena da COVID-19**, AIDC rappresenta tutta la sua **contrarietà**, rispetto alla posizione assunta dall'amministrazione finanziaria. L'Italia è nel mezzo di una crisi pandemica, è stato dichiarato lo stato di emergenza, norme vigenti inibiscono alle persone di uscire dalle proprie abitazioni al verificarsi di determinate circostanze (quarantena obbligatoria e fiduciaria).

Se non sono queste a rappresentare **cause di forza maggiore**, quando mai saranno verificate queste cause?

È del tutto evidente che il concetto di forza maggiore, non è statico, ma rappresenta l'impossibilità di svolgere una normale attività per **impedimenti gravissimi**, sicuramente indipendenti dalla volontà del soggetto, ma certificabili e documentabili in modo oggettivo. Non ci aspettiamo che un semplice certificato medico oggi possa essere causa di legittimo impedimento (anche se nelle nostre proposte di modifica normativa, c'è anche questa modifica), ma almeno e sottolineiamo almeno, durante una crisi sanitaria mondiale, **una Pandemia deve essere parificata a causa di forza maggiore**.

Le stesse attività degli uffici pubblici sono pesantemente influenzate dal COVID-19, funzionari introvabili, pratiche rallentate, uffici sbarrati. Noi consideriamo queste condizioni come dirette conseguenze dello stato di emergenza e pazientemente ci adeguiamo. **Chiediamo identica dignità e rispetto** e per questo riteniamo che **la vostra posizione vada radicalmente cambiata**, riconoscendo per tutto il periodo di stato di emergenza, la quarantena ed anche la malattia covid 19, come **legittimo impedimento non solo per il contribuente, ma anche per i clienti dell'intermediario professionale abilitato**.

Il Consiglio Direttivo AIDC